



*Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale
della Provincia di Trapani in liquidazione
Gestione Separata IRSAP*

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 14 / TP

del 14 MAG. 2013

OGGETTO: Procedura giudiziale ASI Trapani/ Curatela Fallimentare SAILEM. Pagamento spese di giustizia liquidate dal Tribunale in favore della Curatela Fallimentare SAILEM

Il Dirigente Coordinatore

VISTA la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati emanati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;

VISTO lo Statuto dell'IRSAP approvato con Decreto n. 44/ Gab del 06/03/20013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive.

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra l'Irsap e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP,

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'IRSAP n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra l'IRSAP e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione Gestioni a Contabilità separata IRSAP,

VISTO l'accordo sottoscritto in data 05/03/2013, tra l'IRSAP ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di TRAPANI, Gestione Separata IRSAP, conforme allo schema di cui sopra,

VISTA, per quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 04/01/1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della sopracitata legge regionale n. 8 del 12/01/2012;

VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4038/ 12 che si allega in stralcio;

PREMESSO

- Che In data 13.07.1988 tra il Consorzio ASI di Trapani e la Società Anonima Italiana Lavori



Edili Marittimi – S.A.I.L.E.M. S.p.A. è stato stipulato un contratto di appalto per la costruzione di banchine a levante del Canale di Mezzo a servizio della Zona Industriale di Trapani con escavazione degli specchi acquei antistanti – Secondo lotto funzionale;

- Che detti lavori, consegnati in data 28.07.1988, a seguito di alcune proroghe concesse dal Consorzio si sarebbero dovuti ultimare entro la data del 30.09.1993;
- Che successivamente a detta data, tenuto conto del grave ritardo e delle numerose inadempienze contestate alla ditta appaltatrice, tali da compromettere irrimediabilmente la buona riuscita dell'opera, con Delibera n. 177, adottata dal Comitato Direttivo del Consorzio in data 29.12.1998 è stata disposta la rescissione, a danno dell'impresa, del contratto di appalto stipulato in data 13.07.1988 e conferito, contestualmente, incarico all' Avv. Enrico Sinatra, del Foro di Trapani, di avviare le azioni giudiziarie conseguenti alla rescissione del contratto al fine di recuperare le maggiori spese sostenute ed i danni subiti per la rescissione;
- Che essendo stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 25/ 26.01.1999, dichiarazione di fallimento nei confronti della ditta SAILEM l' Avv. Sinatra ha provveduto a richiedere l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti del Consorzio;
- Che a seguito dell'opposizione alle richieste del Consorzio, formulata dalla Curatela Fallimentare della SAILEM, è stata avviata, presso il Tribunale di Palermo la procedura giurisdizionale per l'ammissione dei crediti allo stato passivo della SAILEM;
- Che la procedura giudiziale si è conclusa con la sentenza n. 4038/ 12 emessa dal Tribunale di Palermo in data 27.09.2012 con la quale, in accoglimento parziale delle richieste del Consorzio è stata riconosciuta l'ammissione al passivo fallimentare della ditta SAILEM della somma di € 382.105,87 e la condanna, a carico del Consorzio, al pagamento dei 4/5 delle spese processuali liquidate in € 21.225,00 di cui 3.225,00 per diritti ed € 18.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali IVA e CPA;
- Che in forza della sentenza sopra indicata il Consorzio è obbligato a rimborsare alla Curatela del Fallimento SAILEM la somma di € 16.980,00 per diritti ed onorari, di € 2.122,50 per spese generali, nella misura del 12,50%, oltre ad € 764,10 per CPA ed IVA per € 4.171,98;

CONSIDERATO:

- Che il ritardo nell' adempimento del provvedimento in questione, esecutivo per legge, può arrecare un danno patrimoniale all' Ente;

RITENUTO

- Di dover procedere al pagamento a favore della Curatela del fallimento SAILEM delle competenze spese del giudizio riconosciute e liquidate in suo favore dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 4038/ 12;

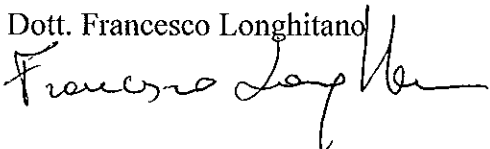
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. Di procedere al pagamento, a favore della Curatela del fallimento SAILEM delle spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Palermo in complessivi € 19.102,50 oltre ad € 764,10 a titolo di CPA ed € 4.171,98 per IVA;
2. Di dare atto che la somma di € 19.866,60, oltre IVA, trova imputazione nel bilancio della gestione liquidatoria separata;
3. Di prevedere, pertanto, che la liquidazione e pagamento della spesa venga effettuata dalla gestione liquidatoria separata;
4. Di disporre l'esecuzione della presente determinazione a cura dell'ufficio periferico di Trapani, dando mandato al Dirigente Coordinatore di porre in essere tutti gli atti consequenziali, entro il limite di spesa sopra specificato.

Ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 10/1991, si attesta che nella formazione della proposta di cui all'oggetto, sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

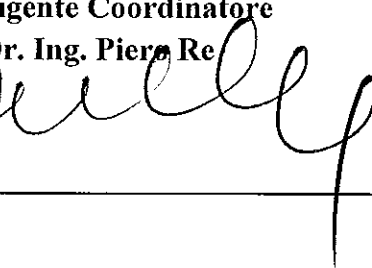
Vista la superiore proposta di determinazione si esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Dott. Francesco Longhitano



Dirigente Coordinatore

Dr. Ing. Piero Re



II DIRETTORE GENERALE

In quanto amministratore della gestione a contabilità separata del soppresso Consorzio ASI di Trapani,

Esaminata la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione,

DETERMINA

Accogliere integralmente e fare propria la proposta come sopra formulata.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Francesco Barbera

STUDIO LEGALE CANDIA

2, Via Luigi Pirandello - 90144 Palermo

Tel. 091302122 - Fax 091302330



CONSORZIO

A.S.I. - TP

SEZ. POS.

N. 2083

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DATA 16 NOV. 2012

IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE IV

Composto dai signori

Dott. Antonio Novara

Presidente

Dott. Mauro Terranova

Giudice

Dott.ssa Claudia Turco

Giudice rel.

Ha pronunciato e pubblicato la presente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9884/01 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente

TRA

ASI - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani, in persona del suo vice presidente *pro tempore*, dott. Vincenzo Gullo, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maria Sinatra, giuste deliberazioni del Comitato direttivo n. 177/98 e n. 63/99, per mandato a margine del ricorso per insinuazione tardiva di credito, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Vincenzo Di Marco, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvo Centineo

attrice

E

S.A.I.L.E.M. S.p.A. in fallimento, in persona del Curatore, Avv. Paolo Sbacchi, elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Luigi Pirandello, n. 2, presso lo studio



COPIA

N. SENT. 4038/2012

N. R.G. 9884/2001

N. Cron. 1464/2012

N. REP. 5977/2012

OGGETTO:

Insinuazione
tardiva

MISSILE

l'inadempimento di detto secondo impegno determina la legittimità della detrazione e, per conseguenza, l'accoglibilità del corrispondente credito.

l) L. 4.130.000.000, a titolo di penale per il ritardo di n. 59 mesi e giorni 10 nell'esecuzione dei lavori, come prevista all'art. 38 del capitolato speciale d'appalto.

Le penali, come detto, possono essere al più computate nella quantificazione del danno risarcibile secondo le regole generali; tale danno, tuttavia, nel caso di specie non è stato dedotto, né specificamente provato e, pertanto, non può essere riconosciuto.

Pertanto, l'ammontare della penale comminata ed oggetto di domanda di insinuazione è del tutto esorbitante rispetto alle singole voci di danno generico sopra considerate sub a) e b), per cui il relativo importo non può certo, in ogni caso, sommarsi a quelli di cui sopra.

La domanda, pertanto, va respinta.

Per tutto quanto sopra argomentato, la domanda di insinuazione al passivo del ricorrente può essere accolta per l'importo complessivo di euro 382.105,87, da ammettersi in chirografo, oltre interessi legali fino alla dichiarazione di fallimento.

Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto dell'ammissione assai più limitata del credito insinuato dalla ricorrente, appare equo disporre la compensazione nei limiti di 1/5 e condannare la ricorrente al pagamento della restante parte di 4/5 in favore della Curatela, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

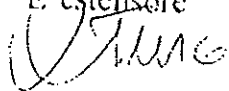
Il Tribunale,

- Accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, ammette al passivo del fallimento della S.A.I.L.E.M. S.p.A., n. 18/99, in favore del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Trapani, il credito chirografario di euro 382.105,87;
- Condanna il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Trapani, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed in favore della Curatela del fallimento della SAILEM S.p.A., al pagamento dei 4/5 delle spese del giudizio, che liquida, nell'intero, in complessivi euro 21.225,00 (di cui euro

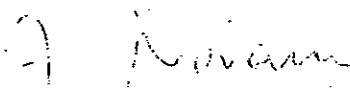
3.225,00 per diritti e Euro 18.000,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensate tra le stesse parti al residua quota di 1/5.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 luglio 2012

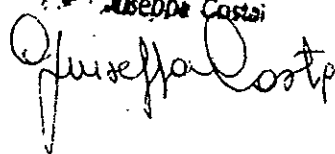
L'estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE

Giuseppe Costi


IV^a SEZ. FALLIMENTARE

Depositato in Cancelleria.

Palermo, 27 SET. 2012

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA:

